



Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione – revisione - art. 63, comma 4, lett. b), CGS – decreto di archiviazione penale – non è sentenza di assoluzione – non è sentenza irrevocabile

Descrizione

Ai sensi dell'art. 63, comma 4, lettera b), la revisione è ammessa, nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, nel caso in cui “*vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile*”. Stante il tenore letterale della norma, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione straordinaria, si richiede tassativamente che il confronto avvenga tra decisioni parimenti “irrevocabili”, con ciò evocando - inequivocabilmente e per logica di sistema - il concetto del “giudicato”. Il decreto di archiviazione penale non “equiparabile” ad una sentenza di assoluzione, e non si presta, in ogni caso, ad essere configurato come un provvedimento che abbia attitudine a divenire “irrevocabile”, cioè a costituire un giudicato, laddove nei suoi confronti non siano stati esperiti o non siano esperibili mezzi di impugnazione ordinaria. Secondo la Corte di Cassazione (Sez. II pen., del 15.12.2021, n. 2933) *“appare evidente [come] la natura di atto endo-procedimentale del decreto di archiviazione, il suo caratterizzarsi quale decisione allo stato degli atti, non irrevocabile, al quale può sempre seguire la possibilità di una riapertura delle indagini sia di per sé inconciliabile con il concetto di prova nuova. Difatti, la natura dell'archiviazione quale atto del procedimento per sua natura non suscettibile di passare in giudicato rende evidente come lo stesso non possa essere posto a base di un'istanza di revisione, apparendo adeguato un limite di tal genere, secondo criteri di ragionevolezza, quanto alla previsione di limiti oggettivi alla revisione, per le esigenze di certezza e stabilità sottese al principio di intangibilità del giudicato (Sez. 3, n. 10407 del 16/01/2020, Esposito, Rv. 278541-01). Inoltre, occorre considerare come, evidentemente, la parte ricorrente con la propria istanza di revisione tenda a far rientrare in modo improprio il decreto di archiviazione quale elemento per richiedere la revisione nell'ambito del disposto di cui all'art. 630 c.p.p., lett. c), quale prova nuova, nonostante l'evidente natura di epilogo decisorio a carattere non definitivo dello stesso, atteso che secondo interpretazione, già consolidata ed anche risalente, della giurisprudenza di legittimità il decreto di archiviazione non può rientrare neanche nell'ambito della lett. a), tanto che si è affermato che non può essere assimilato alla sentenza e al decreto penale di condanna (Sez. 6, n. 3556 del 22/11/1996, Mattera, Rv. 208663-01).”* Corrispondentemente, la Corte federale ha affermato che *“il provvedimento di archiviazione, trattandosi di decisione adottata allo stato degli atti, non contiene alcun definitivo accertamento di fatto, potendo anche essere superato da un decreto motivato di autorizzazione alla riapertura delle indagini qualora si verifichi l'esigenza di nuove investigazioni in relazione al medesimo fatto (art. 414 c.p.p.)”* (CFA, Sez. I, n. 99/2019-2020; in termini già CGF, Sez. V, n. 115/2009-2010), atteso che solo la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, può avere efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto, *“Conclusioni che appare evidente alla luce delle diverse cognizioni e regole di giudizio che presiedono all'emissione di un decreto di archiviazione piuttosto che di una sentenza assolutoria. Nel caso di specie, pertanto, nessuna efficacia di giudicato può darsi al citato decreto di archiviazione”* (CFA, SS.UU., n. 72/2023-2024). D'altro canto, la norma federale di riferimento dell'ipotesi di revisione per “inconciliabilità” tra decisioni appare plasmata su quella di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., la quale parimenti richiede che il confronto revisionale avvenga con i fatti stabiliti in *“altra sentenza irrevocabile”*, resistendo pertanto l'originaria pronuncia affermativa della responsabilità ad ogni altro provvedimento che non sia munito di tale ineludibile qualificazione processuale.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 0006/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Marchese

Riferimenti normativi

art. 63, comma 4, lett. b), CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0006 CFA del 17 luglio 2024 (Sig. Savino Daleno-PF)